



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000304 del 21/10/2013

- VISTI** l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- VISTA** la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli";
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
- CONSIDERATO** che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;



CONSIDERATO altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

CONSIDERATO, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Padule della Trappola – Foce dell'Ombrone" quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;



RICONOSCIUTO l'importante ruolo ecologico che il "Padule della Trappola e la Foce dell'Ombrone", situati nella piana grossetana, svolgono nel settore meridionale della Regione Toscana dove costituiscono un esempio relittuale di complessi lacustri, in parte salmastri ed in parte dulcacquicoli, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio della costa orientale di Piombino oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica e un ambiente semi-naturale rappresentato da un complesso di dune costiere soggette a naturale dinamismo per erosione e deposizione di materiale sabbioso a nord e a sud della foce del fiume Ombrone;

RICONOSCIUTO, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come la salicornia strobilacea (*Halocnemum strobilaceum*) e *Limonium etruscum* endemico per la Toscana e con la presenza di aspetti salsi a salicornia, giuncheti e prati più o meno salsi nelle aree palustri e con vegetazione prevalentemente sclerofillica lungo le dune;

CONSIDERATO che tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvenivano la tartaruga caretta (*Caretta caretta*), i chiroteri Ferro di cavallo euriale (*Rhinolophus euryale*) e Vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*), l'oca lombardella minore (*Anser erythropus*), il grillaio (*Falco naumanni*) specie a rischio di estinzione, il tritone, e il crestato italiano (*Triturus carnifex*), il cervone (*Elaphe quatuorlineata*), la testuggine comune (*Testudo hermanni*), la testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*), il nono (*Aphanius fasciatus*), la cheppia (*Alosa fallax*), la lampreda di fiume (*Lampetra fluviatilis*), la farfalla *Euplagia quadripunctaria*;

CONSIDERATO, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il calandro (*Anthus campestris*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*), il gufo di palude (*Asio flammeus*), la moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), il tarabuso (*Botaurus stellaris*), l'occhione (*Burhinus oedicephalus*), la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), il piovanello pancianera (*Calidris alpina*), il gambecchio (*Calidris minuta*), il succiacarpe (*Caprimulgus europaeus*), il fratino (*Charadrius alexandrinus*), la cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), la cicogna nera (*Ciconia nigra*), la ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), il mignattino (*Chlidonias niger*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il re di



quaglie (*Crex crex*), l'airone bianco maggiore (*Egretta alba*), la garzetta (*Egretta garzetta*), l'ortolano (*Emberiza hortulana*) il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), il gheppio (*Falco tinnunculus*), il lodolaio (*Falco subbuteo*), la balia dal collare (*Ficedula albicollis*), la strolaga mezzana (*Gavia arctica*), la strolaga minore (*Gavia stellata*), la gru (*Grus grus*), il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), il tarabusino (*Ixobrychus minutus*), il torcicollo (*Jynx torquilla*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), l'averla cenerina (*Lanius minor*), l'averla capirossa (*Lanius senator*), il gabbiano corso (*Larus audouinii*), il gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), il pettazzurro (*Luscinia svecica*), il gruccione (*Merops apiaster*), la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), l'assiolo (*Otus scops*), il fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), la spatola (*Platalea leucorodia*), la schiribilla (*Porzana porzana*), il voltolino (*Porzana parva*), il mignattaio (*Plegadis falcinellus*) il priviere dorato (*Pluvialis apricaria*), l'avocetta (*Recurvirostra avosetta*), il fraticello (*Sterna albifrons*), il beccapesci (*Sterna sandvicensis*), la magnanina (*Sterna sandvicensis*), la volpoca (*Tadorna tadorna*), e il piro piro boschereccio (*Tringa glareola*);

CONSIDERATO, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

ATTESO, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

VISTI l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

CONSIDERATO che la zona umida denominata "Padule della Trappola – Foce dell'Ombrone" è inserita all'interno del perimetro del Parco naturale regionale della Maremma istituito con L.R. n. 65 del 5 giugno 1975 e L.R. n. 24 del 16 marzo 1994 ed è inclusa parzialmente nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il D.P.R. n. 357 dell' 8 settembre 1997 e ss.mm.ii, "IT51A0014 Pineta Granducale dell'Uccellina", "IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina" e "IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone";

CONSIDERATO, altresì, che l'area è parzialmente inclusa nelle Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva "Uccelli", "IT 51A0013 Padule della Trappola - Bocca d'Ombrone" e "IT51A0036 Pianure del Parco della Maremma";

VISTA la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;



VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

RITENUTO di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata "Padule della Trappola – Foce dell'Ombrone" ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

DECRETA

Articolo 1

La zona umida denominata "Padule della Trappola – Foce dell'Ombrone", ubicata nel Comune di Grosseto (Provincia di Grosseto) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Articolo 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, il parco naturale regionale della Maremma, la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente articolo 1.


Articolo 3

La sorveglianza sul territorio individuato all' articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Andrea Orlando





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE DELLA TRAPPOLA - FOCE DELL'OMBRONE

scala 1 : 25.000

ettari 536

